

**TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
E
DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

In questi giorni in cui si parla di rafforzare la tutela del diritto d'autore relativamente ai "download" di file musicali in violazione delle norme sulla tutela del diritto d'autore, soprattutto in ambito di protocolli di tipo peer-to-peer (P2P), sorge spontaneo riepilogare brevemente la normativa di riferimento e aggiungere alcune brevi riflessioni.

Il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno) ha regolato gli obblighi degli Internet Service Provider (ISP), i quali in linea di principio non hanno un onere generale di sorveglianza, ma in assoluto sia di non coinvolgimento sia di collaborazione con l'autorità giudiziaria (art. 17)¹. La **Corte di Giustizia** nel procedimento C-70/10 il 24 novembre 2011 (Scarlet Extended SA contro Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL – SABAM -) ha affermato ancora una volta che nel bilanciamento di interessi tra tutela del diritto d'autore e tutela dei dati personali, debba prevalere il divieto di ingiungere a "un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio:

- di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer»;
- che si applica indistintamente a tutta la sua clientela;
- a titolo preventivo;
- a sue spese esclusive, e
- senza limiti nel tempo, idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente afferma di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d'autore".

Analoga "tutela forte" della privacy è stata affermata nella decisione 1972/2010 **Tribunale Monocratico di Milano, quarta sezione penale**, che, per un episodio (grave) di

¹ Art. 17 - Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:

a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

diffamazione, ha riconosciuto responsabili i vertici di Google Italy srl. per omessa vigilanza.

L'AGCOM il 25 luglio 2013 ha pubblicato lo [Schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica](#) aprendo una consultazione pubblica che terminerà 23 settembre 2013. Anche in questo caso sostanzialmente si mira alla sensibilizzazione e alla responsabilizzazione degli ISP, nel rispetto della normativa esistente.

Stanti le norme e i provvedimenti sopra richiamati, nonché i codici di condotta degli ISP (codici di comportamento che possono anche essere implementati), non va esclusa la possibilità di un aumento della vigilanza scrupolosa da parte degli operatori, con il conseguente obbligo (esistente e a norma di legge) di comunicazione alle autorità preposte.

Certamente un'attività di alto monitoraggio e scambio di informazioni, anche tra le stesse forze dell'ordine (ma non solo), potrebbe favorire l'individuazione di siti Internet che sistematicamente anche solo allocano file in violazione del copyright.

Personalmente credo maggiormente nell'incentivo piuttosto che nella repressione, per cui vorrei immaginare un sistema di vantaggi per l'utente finale che acquista rispetto ai rischi di copiare/scaricare file illegali.

In Italia prevale certamente un substrato culturale che, soprattutto nelle città marinare, ci rende più "furbi"; non credo neppure che in questo settore vi siano capacità di contrasto inferiori a quelle di altri Paesi: i reparti specializzati delle Forze di Polizia italiane sono attrezzati sia quanto a mezzi sia grazie a professionalità di alto profilo.

In sostanza una campagna di consapevolezza unita a incentivi e allo sforzo di tutti per mettere assieme un'azione conveniente per l'utilizzatore finale, come per esempio un sistema di acquisti di singoli brani musicali a prezzo irrisorio con campagne di sconti particolari per pacchetti proporzionalmente maggiori di "prepagati" potrebbe essere una delle idee per giungere ad arginare il fenomeno. Certamente richiederebbe uno sforzo anche di autori e produttori con una frammentazione dei guadagni, ma anche il conseguente ampliamento della base di clientela.

Concludendo non credo che gli italiani siano "delinquenti nati" di lombrosiana memoria, ma che vadano "educati", sensibilizzati e impegnati in attività che ne stimolino la fantasia e l'ingegno di cui sono certamente ricchi.

Marco Vianello
marcovianello@ticosoci.it
www.ticosoci.it